Lorenzo Zogheri Notaio

Repertorio N. 43.154

Raccolta N. 20.512

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventiquattro del mese di aprile (24.04.2019) in Pescia (PT), localita' Pietrabuona, Piazza della Croce n. 1, alle ore sedici e trenta minuti.

Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto €0,00 Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, e' presente:

- **CARRARA PAOLO**, nato a Pistoia (PT) il di' 1 settembre 1953 e domiciliato per la carica ove appresso.

Comparente, cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua dichiarata qualita' di Presidente dell'Associazione "**Museo della Carta - ONLUS**", sede in Pescia (PT), Piazza Mazzini n. 1, presso Municipio, codice fiscale 91009510479 (Associazione dotata di personalita' giuridica a sequito del relativo Decreto riconoscimento emesso dalla Regione Toscana in data 13 marzo 1997 n. 01437), mi chiede di redigere il verbale della parte dell'assemblea di straordinaria detta associazione, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione nuovo statuto e adeguamento a codice Terzo Settore.
- Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.
- Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Carrara Paolo nell'indicata sua qualita' di Presidente quale constata e dichiara:
- che sono presenti, in proprio ed in ordine a regolari deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, numero trentotto (38) soci su un totale di numero sessantasette (67) soci;
- che e' presente il Consiglio Direttivo in persona di se' medesimo (Presidente) e dei Sigg.ri Vezzani Silviana (Vice-Presidente), Pantera Cristina, Celli Marco, Panteri Rolando, Roberto, Giusti Alessio Biagioni Bonazzi е Mario (Consiglieri);
- che e' presente il Collegio dei Revisori dei Conti persona di Guidi Giovanni (Presidente), Mucci Manlio Galligani Deo (Consiglieri);
- pertanto la presente assemblea, essendo regolarmente convocata, e' validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Passandosi all'esame dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente informa innanzitutto gli intervenuti della necessità di adeguare lo statuto vigente alla normativa sugli Enti del Terzo Settore recata dal D.Lgs. n. 117 del 3 agosto 2017. Egli, poi, sottolinea anche l'opportunità

al numero 3326

procedere ad ulteriori modifiche statutarie non richieste da detta normativa, al fine di rendere le regole statutarie più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

- Il Presidente illustra quindi il nuovo testo degli articoli interessati da dette modifiche, invitando me Notaio a darne lettura agli intervenuti.
- L'assemblea, udita la qui richiamata esposizione e dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA

- 1) di adeguare lo statuto vigente alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;
- 2) di stabilire pertanto che il funzionamento della associazione sia regolato compiutamente dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto le stesse sono derogabili, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che, previa distribuzione ai presenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 3) di autorizzare il Presidente, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato, ad apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.
- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la parte straordinaria dell'assemblea essendo le ore diciassette e venti minuti.
- Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.
- Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in un unico foglio del quale lo scritturato occupa una intera pagina oltre la presente e porzione della terza che si andra' ad occupare, viene da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine alle ore diciassette e venticinque minuti.
- F.TO: PAOLO CARRARA, LORENZO ZOGHERI.

STATUTO

dell'Associazione "Museo della Carta di Pescia - ONLUS"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Museo della Carta di Pescia, ente del terzo settore e organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve siglabile in "Museo della Carta di Pescia ETS-ONLUS".

Art. 2 - Sede e durata dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale in Pescia (PT), località Pietrabuona (Piazza della Croce n. 1) L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e attività di interesse generale e istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale ed ha lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse, storico e artistico di cui al D. Lgs. 22/1/2004 n. 42.

L'Associazione si propone di svolgere attività di istruzione, formazione, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, museali, di esposizione ed organizzazione mostre, di studio, di ricerca, di informazione, documentazione e per tramandare l'antica arte della fabbricazione della carta a mano, di valorizzazione degli edifici storici utilizzati in passato per la produzione della carta fabbricata a mano, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la conservazione della memoria storica di tutto quanto attinente la produzione della carta fabbricata a mano e anche utilizzando macchine continue. In particolare facendo riferimento d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, l'associazione svolge le seguenti attività:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

- culturale e del paesaggio, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
- g) formazione universitaria e post- universitaria. Più specificatamente l'Associazione si propone di:
- 1) curare, in collaborazione con enti pubblici e privati, la redazione di un organico progetto per la ristrutturazione dell'antico opificio della cartiera Le Carte, sito a Pietrabuona Pescia, vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, da valorizzare e tutelare sotto ogni aspetto, al fine di istituirvi la sede del Museo della Carta di Pescia;
- 2) reperire finanziamenti e fondi per la progettazione e per la realizzazione di quanto previsto al precedente punto uno;
- 3) curare la gestione del museo stesso e la tutela del suo patrimonio storico-artistico;
- 4) raccogliere e catalogare il materiale documentario d'interesse storico-scientifico ed artistico riguardante la produzione, l'uso e il riciclo della carta in Italia ed in particolare nel distretto cartario di Lucca, nella provincia di Pistoia e nel comprensorio di Pescia;
- 5) promuovere iniziative di analisi storica e artistica che possano fungere da promozione dell'industria cartaria

delle province di Lucca e Pistoia;

- 6) fornire documentazione e servizi sul tema della carta ad enti pubblici e privati;
- istituire laboratori e corsi di formazione specializzazione professionale sulla lavorazione della carta e sul restauro di libri, stampe, documenti ecc.;
- 8) promuovere iniziative di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento al risparmio nell'utilizzo di materie prime nel processo di produzione della carta e al recupero e riciclo di carta e cartone:
- 9) favorire iniziative nel settore artistico finalizzate all'impiego della carta, con particolare riferimento alla stampa d'arte (acquaforte, xilografia, litografia, ecc.), al libro, al manifesto e a ogni altra espressione grafica, promuovendo incontri, seminari di studio, convegni, mostre ed esposizioni, dibattiti, svolgendo attività formativa e divulgazione anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.
- E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

Inoltre l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse, accessorie e strumentali alle attività istituzionali

L'associazione non potrà perseguire attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, eccezion fatta per le attività direttamente connesse alle predette attività ovvero per le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può tra

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in superficie, immobili, di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, studi, manifestazioni, convegni, procedendo alla pubblicazione dei documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un relativi organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti gestire,
- direttamente indirettamente, 0 funzionali spazi alla realizzazione dell'associazione; degli scopi
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

strumentale al svolgere, in via accessoria 0 di attività istituzionali, fini perseguimento dei marchi registrazione commercializzazione, di concessione del loro uso su licenza, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodichen a qualitati jourge.

Art. 5 - Patrimonio e dotazione di gestione

Al conseguimento dei propri scopi l'Associazione provvede con il proprio patrimonio e le dotazioni di gestione inizialmente costituite da:

- a) il conferimento in comodato da parte del Comune di Pescia dell'edificio ex scuola di Pietrabuona;
- b) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte del Comune di Pescia;
- c) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte del Comune di Villa Basilica;
- d) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte dell'Associazione Industriali della Provincia di Pistoia.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti e donazioni da farsi nelle forme dì legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci. Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere per anche incrementate ulteriormente dallo Stato, da enti attribuiti dall'Unione Europea, territoriali o da altri enti pubblici, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi, comprese opere d'arte contemporanea, di enti e privati. Il patrimonio potrà essere incrementato anche dai ricavi delle attività di interesse generale, delle attività accessorie. diverse e delle attività istituzionali, strumentali e connesse comprese quelle di raccolta fondi. Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno

destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall'Associazione e le rendite dei beni conferiti.

Art. 6 - Soci dell'Associazione

- I soci dell'Associazione sono suddivisi in cinque categorie:
- a) soci fondatori;
- b) soci benemeriti;
- e) soci sostenitori;
- d) soci ordinari;
- e) soci onorari.

Sono soci fondatori gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria, le società, nonché i privati cittadini che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Sono soci benemeriti le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società ed i privati che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo particolare impegno a favore dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che con particolari elargizioni, donazioni o altro, concorrano al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, che si sono distinti per la prestazione di attività e/o per il compimento di opere e/o di servizi a favore dell'Associazione.

Anche le qualifiche di socio sostenitore e di socio onorario vengono acquistate previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nessun versamento, contributo, elargizione o donazione, di qualsiasi tipo, all'Associazione può dar vita a diritti di partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Chi desidera diventare socio dell'Associazione rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante condividere le finalità dichiarazione di l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione all'Associazione alla prima riunione Il Consiglio Direttivo stesso. utile del Consiglio Direttivo, nel caso la domanda di adesione venga respinta, è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. I sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali previo congruo preavviso da inoltrarsi al Museo almeno tre giorni prima.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione del socio in caso di mancato versamento della quota annuale oppure per altri gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, i seguenti:

- a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione o che danneggi 1'immagine la reputazione e/o nome, buon dell'associazione;
- b) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione ha effetto dall'inizio del mese successiva alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le relative motivazioni.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- d) il Presidente Onorario, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Comitato scientifico, se vouineto;

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti i soci fondatori, benemeriti, sostenitori, ordinari ed onorari, l'organo sovrano dell'Associazione.

Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e le società partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante o di altra persona designata. all'uopo

L'Assemblea dei soci delibera su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, dei il Consiglio Direttivo e del Presidente Onorario:
- d) l'elezione dei componenti l'Organo di Controllo;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare bilancio consuntivo e le relazioni sull'attività gestione e di missione dell'associazione.
- L'Assemblea deve inoltre essere convocata facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per adunanza, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il fax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dall'associato. In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli intervenuti che dovranno rappresentare la metà dei soci più uno.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di due.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed i tredici membri del Consiglio Direttivo su designazione sotto elencate preventiva dei rappresentanti delle categorie di soci, come segue:

- N. 4 membri eletti per Enti ed Associazioni;
- N. 5 membri eletti per Aziende e le Imprese;
- N. 6 membri eletti per i privati e le Associazioni culturali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, i suoi membri sono rieleggibili e devono essere soci

Tutte le cariche sono onorifiche e sia al presidente che ai membri non spetta alcun compenso.

Se nel corso del triennio uno dei Consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve procedere alla sostituzione, in conformità di quanto stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto esarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi, mediante convocazione contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione. In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quanto ne facciano richiesta almeno sette Consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.

direttore dell'Associazione può partecipare riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni tramite conferenza collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere loro consentito sia di discussione seguire е di intervenire trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, in tempo ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per

- di ordinaria atti tutti ali di compimento straordinaria amministrazione utili o necessari per raggiungimento degli scopi sociali.
- Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri ordinaria gestione 1a per poteri determinati dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo in particolare delibera:
- dello modifica di proposte dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività espositive e culturali;
- c) su tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- d) sul bilancio previsionale e il bilancio consuntivo sottoporre quest'ultimo da dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o conseguirlo, impossibilità di eventuale sulla sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza e di evidente necessità;
- g) sulla nomina, fra i suoi membri, del Vice Presidente dell'Associazione;
- h) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- i) sulla qualifica di socio benemerito dell'Associazione;
- 1) sulla qualifica di socio sostenitore dell'Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio sostenitore;
- m) sulla qualifica di socio ordinario dell'Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio ordinario:
- n) sull'individuazione dei dipartimenti dell'Associazione e la nomina dei responsabili, determinandone funzioni, eventuale compenso, natura e durata del rapporto;
- regolamenti eventuali sull'approvazione di dell'Associazione;
- p) sulla predisposizione del bilancio sociale nel caso che ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Associazione siano superiori ad 1 (un) milione di

euro;

- q) sulla nomina di un revisore legale dei conti o una revisione legale iscritti registro, a meno che l'Organo di Controllo possa esercitare nell'apposito funzione perché costituito da revisori iscritti nell'apposito registro, quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:
- dell'attivo dello 1.100.000,00 (unmilionecentomilaeuro); stato patrimoniale:
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
- 2.200.000,00 (duemilioniduecentomilaeuro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. r)
- sull'istituzione del Comitati commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei Scientifico, componenti, funzioni e durata, come pure sulla nomina di consulenti per le aree di attività della Associazione; s) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, sovrintende alla all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed è conservazione dotato di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nei casi più urgenti il Presidente può tutte le deliberazioni amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, ma di straordinaria deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'assemblea dei soci fra le persone fisiche, anche non socie, che nel

corso della loro vita si sono particolarmente distinte nel compimento di attività e nella prestazione di servizi a favore della Associazione.

Il Presidente Onorario dura in carica fino a eventuali dimissioni.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

Art. 13 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da cinque

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal membri. scelti nel mondo Direttivo, Consiglio scientifico ed industriale.

Il Comitato Scientifico dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità sopravvenuta o revoca.

Il Comitato Scientifico nomina fra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Segretario.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente. ne

facciano Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi membri, o il Presidente del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato ed il Direttore dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza per l'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi e delle politiche e strategie di sviluppo dell'Associazione. In particolare esprime pareri e dà indicazioni su:

- a) il programma generale ed annuale dell'Associazione;
- b) la politica generale di gestione dell'Associazione;
- c) l'organizzazione di eventi, esposizione e seminari;

d) ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

Art. 15 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea dei soci e ogni tre anni compone di si effettivi, dei quali uno con funzione di Presidente, e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, ma l'assemblea dei soci dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori. L'incarico di

membro dell'Organo incompatibile con la carica di consigliere. Controllo

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Quanto al compenso, saranno applicabili le disposizioni normative e le tariffe professionali vigenti. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile: i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo organizzativo, е contabile funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31% la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito legali iscritti nell'apposito L'Organo di controllo esercita inoltre monitoraggio compiti dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità civiche, sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia conformità alle linee guida ministeriali. stato redatto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Il bilancio

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere notizie amministratori operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Controllo possono conferenza riunioni anche intervenire alle telefonica o collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale argomenti nella trattazione degli ricevere e trasmettere tutta la inerente visionare. documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Bilancio

- 1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1º gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio 4 precedente e trasmetterlo senza indugió al Collegio dei membri dell'Organo di Controllo e poi all'assemblea dei soci per l'approvazione.
- 3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato economico e dalla nota dal conto integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti patrimoniale, dagli articoli da 2423 a 2428 del codice civile.

Articolo 17 - Avanzi di gestione

- 1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, in primis, per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, e soltanto successivamente per il potenziamento dell'attività della Associazione o per l'acquisto di all'incremento o al miglioramento di tale attività. strumentali
- 2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per effettuate a favore di altri ETS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 18 - Scioglimento

- 1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. 2. beni di
- cui l'Associazione, all'atto scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o l'uso, torneranno nella disponibilità dei proprietari o dei loro legittimi aventi causa. soggetti

Articolo 19 - Vigilanza

Le Autorità competenti in materia di ETS - organizzazioni

utilità sociale (Onlus) vigilano lucrative di non sull'attività dell'Associazione.

Articolo 20 - Legge Applicabile

La qualifica di "ente del terzo settore" e l'acronimo "ETS" efficacia, integrando automaticamente denominazione dell'Associazione, successivamente e per dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico effetto Nazionale del Terzo Settore).

In attesa dell'istituzione del suddetto Registro e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. n. 460/1997 e rimane iscritta all'Anagrafe Unica

Le disposizioni del presente Statuto, incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997, sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm..

Ai fini di cui ai precedenti commi, in particolare, la Associazione:

- a) svolte attività; in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- denominazione utilizzare la Associazione "Museo della Carta di Pescia Onlus" in b) continua qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., Associazione assume la denominazione di cui al co. 1, art. 1 del presente Statuto;
 - c) osserva i limiti previsti dalla lett. c), co. 6, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
 - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., il sarà residuo organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a patrimonio fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

D'Carroll'incascelato 'l'Carrole four son: I'Adde del all'allore four si FAdde del aultoroli e di wilita puiale

Postille affrorate

Morenzo of

=-=-=-=-=-=

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO (art. 22, comma 1, d.lqs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 4 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero ventik (20) pagine esclusa la presente su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

27 maggio 2019, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40 File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri